



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 936/2026/IV

Bando di interpello n. 2/2026- NOMINA PC II

BANDO DI INTERPELLO PER TRASFERIMENTO DI SEDE AI FINI DELLA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PRESIDENTE DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

NOMINA PRESIDENTI CGT II GRADO

Il Consiglio, nella seduta del 27 luglio 2026, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Giulio CORSINI;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 2, co. 1, ultimo capoverso, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., come modificato dal decreto legge 19 febbraio 2026 n. 19, articolo 16, comma 1, lettera a), convertito con legge n. 20 aprile 2026 n. 50, in cui è previsto: *"Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente"*;

Richiamato l'art. 11, co. 2, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, come modificato dall'art. 1, co. 1, lettera n) numero 2.2), della legge 31.08.2022, n. 130, in cui è previsto che i magistrati tributari di cui all'art. 1-bis, co. 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al co. 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età;

Richiamato l'art. 8, co. 1, della legge 31.08.2022, n. 130, come modificato dall'art. 1, comma 147, della legge 30.12.2025 n. 199, in cui è previsto che *"l'art. 1, co. 1, lettera n) numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028 i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico in ogni caso:"*

- a) *il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;*

- b) *il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028*";

Richiamato l'art. 11, co. 4, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *"i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione e dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto"*;

Richiamata la delibera n. 554 del 28.04.2026, con cui il Consiglio ha esteso l'applicazione del requisito di legittimazione concorsuale di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii, a tutte le procedure concorsuali (verticali) e di interpello (orizzontali) interne, finalizzate rispettivamente alla assegnazione del medesimo incarico in altra sede o di diverso incarico, di cui al successivo comma 4-bis, a decorrere dai trasferimenti conseguenti ai bandi e agli interPELLI deliberati in pari data o data successiva alla pubblicazione della delibera stessa;

Richiamato l'art. 1, co. 7, legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *"ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, co. 4, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, come modificato dall'art. 1 della medesima legge"*;

Richiamato l'art. 11, co. 4-bis, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto: *"l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla Tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente di sezione e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interPELLI per il trasferimento dei giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore"*;

Richiamato l'art. 11, co. 4-ter, lettera c), del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che la scelta fra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di Presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla Tabella F e nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica;

Vista la disposizione di cui all'art. 11, co. 5, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *"il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:*

- a) *Sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;*
- b) *Rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato"*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, - «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Vista la Risoluzione n. 4 del 25.10.2016 con la quale sono state integrate e sostituite le Risoluzioni n. 4 del 17.07.2012, e n. 6 del 06.11.2012, relative ai criteri per l'individuazione dell'anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie;

Vista la Risoluzione n. 3 del 03.05.2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di Giudice, Vicepresidente di Sezione, Presidente di Sezione e Presidente nelle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;

Richiamata la delibera n. 556 del 28 aprile 2026, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato il bando di interpello per l'assegnazione di medesimo incarico in diversa sede, per la copertura di n. 5 posti vacanti di Presidente nelle seguenti Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado:

Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado:

CGT II LIGURIA	CGT II MOLISE	CGT II PUGLIA	CGT II SARDEGNA	CGT II UMBRIA
-----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------------

Richiamata la delibera n. 821 del 7 luglio 2026 con la quale il Consiglio ha approvato la graduatoria provvisoria del candidato idoneo per l'unica sede partecipata, di cui all'allegato 2 della citata delibera, relativa al bando n. 2/2026 per l'assegnazione di medesimo incarico per la copertura dei posti vacanti di Presidente delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado;

Richiamata la delibera n. 931 del 27 luglio 2026 con la quale il Consiglio ha approvato la graduatoria definitiva del candidato idoneo che ha dichiarato la propria disponibilità all'incarico ed è in possesso dei requisiti prescritti, e l'assegnazione dell'incarico, di cui all'allegato 1 della citata delibera;

Richiamato l'articolo 9 del bando che disciplina la rinuncia all'incarico, prevedendo che il candidato possa, successivamente alla approvazione definitiva delle graduatorie da parte del Consiglio, rinunciare all'incarico assegnato solo per giustificato e comprovato motivo, entro e non oltre la notifica del decreto ministeriale di nomina. La suddetta rinuncia comporta la decadenza dalla intera procedura concorsuale. Dalla notifica del decreto ministeriale di nomina, la rinuncia all'incarico non è più ammissibile e si applica la disciplina di cui all'articolo 12, co. 1, lettera d), del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di procedere alla nomina del seguente Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, come individuata all'articolo 1, lettera a) del bando di interpello:

Id Domanda	Nome	Cognome	Data Nascita	Punti	RUOLO E CGT ASSEGNATI
788-2026-7731	ROSARIO	BAGLIONI	24/03/1962	67.500	PC CGT II PUGLIA

Richiamata la delibera n. 845 del 7 luglio 2026, con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha disposto che il dott. Michele ANCONA, decorso in data 18/09/2026, il periodo ottennale di svolgimento delle funzioni di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria secondo grado della Puglia, dal 19/09/2026 è riassegnato alla medesima Corte con la carica di Presidente di Sezione; in pari data il Presidente di Sezione dott. Michele ANCONA viene nominato nell'incarico di Presidente facente funzioni della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e ss.mm.ii, fino all'insediamento del nuovo Presidente di Corte a seguito di espletamento di procedure concorsuali;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, che l'incarico di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia assegnato al Dott. Baglioni Rosario decorra a tutti gli effetti di legge dal 19 settembre 2026;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di nominare, con decorrenza giuridica dal 19 settembre 2026, il seguente Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia:

Id Domanda	Nome	Cognome	Data Nascita	Punti	RUOLO E CGT ASSEGNATI
788-2026-7731	ROSARIO	BAGLIONI	24/03/1962	67.500	PC CGT II PUGLIA

AVVISA

Secondo quanto previsto dall'articolo 9 del bando di concorso, successivamente alla approvazione definitiva delle graduatorie da parte del Consiglio è ammessa la rinuncia all'incarico assegnato solo per giustificato e comprovato motivo, entro e non oltre la notifica del decreto ministeriale di nomina. La suddetta rinuncia comporta la decadenza dalla intera procedura concorsuale.

Dalla notifica del decreto ministeriale di nomina, la rinuncia all'incarico non è più ammissibile e si applica la disciplina di cui all'articolo 12, co. 1, lettera d), del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii.

La dichiarazione di rinuncia all'incarico dovrà essere resa in forma scritta, debitamente firmata, ed inviata, unitamente a copia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it.

DISPONE

La pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, www.giustizia-tributaria.it, nella sezione "PUBBLICITA' LEGALE" e nella sezione "CONCORSI", ai fini della decorrenza dei termini per le osservazioni. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i concorrenti e agli interessati.

La comunicazione della presente delibera:

- al Dipartimento della Giustizia Tributaria – Direzione Normativa Affari Giuridici e Magistrati;
- ai Presidenti e ai Direttori delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.
- al Presidente delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado nominato.

LA PRESIDENTE
Firmatario1